



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n.1469**

### SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. ALESSANDRO BATTAGLINI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 771 del 13 settembre 2016, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Alessandro Battaglini, nato a Iseo (BS) il 18 maggio 1977;

PREMESSO che con note del 24 luglio 2020 (prot. n. 0033069 di pari data) e del 13 agosto 2020 (prot. n. 0037844 di pari data), Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito “Mediolanum”, “Banca” o “Intermediario”) ha segnalato l'emersione di gravi irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dal Sig. Alessandro Battaglini tali da determinare il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia a far data dal 13 luglio 2020;

PREMESSO che dalle verifiche svolte dall'Intermediario il Sig. Battaglini ha raccolto fondi di pertinenza della clientela, disponendo il trasferimento di somme, tramite assegni e bonifici bancari in favore di rapporti di cui risultano titolari soggetti riconducibili al consulente e in alcuni casi, effettuando pagamenti personali in favore di terzi. Tale condotta è stata attuata dal consulente attraverso la consegna ai clienti di rendicontazioni alterate al fine di celare gli addebiti



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

ed il reale controvalore del patrimonio, nonché per supportare le garanzie e le promesse di rendimento precedentemente fornite;

PREMESSO che con riferimento alla posizione della Sig.ra [omissis], cliente assegnata al consulente, Mediolanum ha segnalato l'anomala disposizione di bonifici bancari dal conto corrente n. [omissis], nel periodo novembre 2018 – febbraio 2020, per una somma complessiva pari a 143.201 euro, in favore di beneficiari che la cliente ha dichiarato di non conoscere. Sul punto l'Intermediario ha rilevato, tra l'altro, che per stessa ammissione del Sig. Battaglini, parte delle somme (pari a 67.540 euro) sono state trasferite in favore di due rapporti di conto corrente intestati alle Sig.re [omissis] e [omissis], soggetti riconducibili al consulente [omissis], in altri casi, le operazioni sono state disposte per far fronte a spese personali del consulente o sono state trasmesse in favore di altri clienti [omissis], come di seguito indicato (Tabella n. 1);

N.	Data	Ordinante	Beneficiario	Causale	Importo in €
1	27/11/2018	[omissis]	[omissis]	Saldo vettura audi A1 SB	18.500
2	27/11/2018			Pro quota preliminare vendita terreno	5.040
3	23/01/2019			Ordine conto	3.070
4	13/02/2019			Saldo Gruppo Vacanza A 2019	4.935
5	13/02/2019			Saldo Gruppo Vacanza B 2019	3.745
6	26/02/2019			Ordine conto	5.330
7	19/03/2019			Gruppo Vacanza F G H 2018 AD	8.125
8	17/04/2019			Pagamento fattura 7	4.964
9	10/05/2019			Saldo 3 gruppi mese luglio	7.422
10	10/05/2019			Saldo due gruppi mese giugno	3.711
11	18/06/2019			Saldo gruppo h	3.730
12	18/06/2019			Saldo gruppo g z	1.970
13	16/07/2019			Ordine conto	1.817
14	16/07/2019			Saldo finale gruppo z	3.745
15	16/07/2019			Saldo finale per gruppo h	4.372
16	31/07/2019			Prima fattura numero 01	5.695
17	10/09/2019			Secondo acconto fattura nro 1	5.695



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

18	10/09/2019	[omissis]	[omissis]	Saldo finale gruppo t	7.124
19	10/09/2019			Saldo finale gruppo j	4.250
20	25/10/2019			Saldo Fattura 01	6.350
21	25/10/2019			Saldo per gruppo A e B Natale	4.950
22	25/10/2019			Gruppo E F Natale	7.325
23	25/11/2019			Pagamento fattura n ro 27	5.221
24	10/12/2020			Pagamento fattura n ro 26	5.221
25	10/12/2020			Pagamento fattura 19	3.270
26	10/12/2020			Acconto fattura 18	2.137
27	11/02/2020			Ordine conto numero 12 - 2019	5.488
<b>Totale</b>					<b>143.201</b>

PREMESSO che l'Intermediario in relazione al rapporto di conto corrente n. [omissis] di cui è titolare il Sig. [omissis], cliente del consulente, ha riscontrato un complessivo trasferimento di fondi, disconosciuto dal cliente su linea telefonica registrata in data 13 luglio 2020, per complessivi 80.900 euro, tramite otto bonifici bancari e l'emissione di un assegno. Delle predette operazioni di trasferimento di fondi otto risultano essere state disposte in favore delle Sig.re [omissis], (per un importo pari a 32.900 euro) come di seguito riportato (Tabella n. 2);

N.	Data	Operazione	Ordinante	Beneficiario	Causale	Importo in €
1	17/05/17	Bonifico	[omissis]	[omissis]	Saldo Mercedes GLC	48.000
2	07/11/17	Bonifico			Legname lotto 2	7.350
3	07/11/17	Bonifico			Acquisto legname lotto 1	3.750
4	12/01/18	Bonifico			Lotto legname 9	2.650
5	12/01/18	Bonifico			Lotto legname 6	2.500
6	14/02/18	Bonifico			Saldo legname lotto 13	2.250
7	14/02/18	Bonifico			Saldo finale lotto legname 12	2.750
8	09/03/18	Bonifico			Saldo finale lotto legname	1.950
9	26/06/17	Emissione assegno			Assegno 127424222	9.700
<b>Totale</b>						<b>80.900</b>



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che dalla segnalazione dell'Intermediario il Sig. [omissis] ha ricevuto somme provenienti dal rapporto di conto corrente di pertinenza della Sig.ra [omissis], soggetto che il medesimo Sig. [omissis] ha dichiarato di non conoscere, tramite quattro bonifici bancari per complessivi 13.121 euro (cfr. Tab. n. 1- op. nn. 3, 8, 13 e 25);

PREMESSO che Mediolanum in relazione alla posizione del Sig. [omissis] ha individuato sei bonifici bancari in addebito, disconosciuti dal cliente su linea telefonica registrata in data 13 luglio 2020, per un importo complessivo pari a 83.570 euro, di cui 35.270 euro in favore delle Sig.re [omissis], come indicato di seguito (Tabella n. 3);

N.	Data	Ordinante	Causale	Beneficiario	Importo in €
1	17/01/2018	[omissis]	[omissis]	Pagamento fattura n 21	18.300
2	04/05/2018			Pagamento fattura n ro 23	8.200
3	30/05/2018			Pagamento ft 27	10.670
4	30/05/2018			Pagamento ft 26	9.270
5	30/05/2018			Pagamento fattura 3 2018	30.00
6	12/09/2018			Pagamento fattura 27 2018	7.130
<b>Totale</b>					<b>83.570</b>

PREMESSO che con riferimento ai rapporti di cui risulta titolare il Sig. [omissis], l'Intermediario ha individuato nel periodo 2016 - 2018 quattordici bonifici bancari e l'emissione di sei assegni bancari per un importo complessivo di 108.617 euro, disconosciuti dal cliente, di cui 96.755 euro in favore di soggetti riconducibili al consulente, come riportato (Tabella n.4);

N.	Data	Ordinante	Conto	Beneficiario	Operazione	Importo in €
1	10/11/16	[omissis]	[omissis]	[omissis]	Emissione assegno [omissis]	31.000
2	10/11/16				Emissione assegno [omissis]	31.000
3	10/03/17				Emissione assegno [omissis]	2.650
4	12/04/17				Bonifico	800
5	12/04/17				Bonifico	2.000
6	10/05/17				Bonifico	3.550



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

7	10/05/17	[omissis]	[omissis]	[omissis]	Bonifico	2.400
8	09/06/17				Bonifico	657
9	07/08/17				Emissione assegno [omissis]	2.720
10	06/09/17				Bonifico	4.820
11	06/09/17				Bonifico	2.675
12	22/03/18				Emissione assegno [omissis]	2.702,70
13	22/03/18				Emissione assegno [omissis]	4.046,60
14	28/03/18				Bonifico	1.114
15	28/03/17				Bonifico	3.000
16	28/03/17				Bonifico	1.000
17	11/04/17				Bonifico	5.870
18	11/04/17	Bonifico	2.170			
19	20/07/18	Bonifico	319,50			
20	01/08/18	Bonifico	4.122			
<b>Totale</b>						<b>108.617</b>

TENUTO CONTO che in data 17 luglio 2020 la Sig.ra [omissis] ha confermato al personale dell'Intermediario di non aver disposto le operazioni sopra riportate (cfr. Tabella n. 1) e di non conoscere i beneficiari nonché nella stessa sede ha consegnato copia di un rendiconto del 30 giugno 2020, riportante il logo della Banca, all'interno del quale, secondo quanto riferito da Mediolanum, sono stati indicati controvalori maggiorati degli investimenti sottoscritti;

TENUTO CONTO che la Sig.ra [omissis] è stata delegata dal coniuge Sig. [omissis] a partecipare in sua vece all'incontro del 16 luglio 2020 presso Mediolanum ed in tal sede la medesima ha disconosciuto tutte le operazioni di cui alla Tabella n. 2 e nella stessa sede ha disconosciuto anche gli accrediti derivanti da bonifici bancari disposti dal conto corrente della Sig.ra [omissis], riportati nella Tabella n. 1. Inoltre, la delegata ha consegnato tre rendicontazioni (datate 4 dicembre 2017, 7 luglio 2019 e 30 giugno 2020), con il logo della Banca, nelle quali l'importo complessivo del portafoglio, secondo quanto riferito, è stato alterato manualmente dal consulente. Infine, ha segnalato di aver fornito in diverse occasioni al consulente i codici personali dispositivi per effettuare operazioni d'investimento;



TENUTO CONTO che in data 16 luglio 2020 il Sig. [omissis] ha confermato al personale Mediolanum di non aver disposto le operazioni riportate in Tabella n. 3 e di essere in possesso di un rendiconto (con il logo della Banca) datato 17 maggio 2020 e di ulteriore documentazione consegnata dal consulente. Sul punto, l'Intermediario ha rilevato che il controvalore degli investimenti rappresentato nella predetta documentazione è maggiorato rispetto a quello effettivo, specificando che l'ammontare dei controvalori e dei rendimenti degli investimenti sono stati palesemente alterati;

TENUTO CONTO che il Sig. [omissis], cliente assegnato in portafoglio al consulente, è stato ascoltato dal personale della Banca il 5 agosto 2020 ed ha dichiarato di non essere a conoscenza che in data 27 luglio 2016 sia stato aperto a proprio nome presso Mediolanum il rapporto di conto corrente n. [omissis], ma di ritenere di essere titolare unicamente del conto corrente n. [omissis] nonché di non trovare corrispondenza tra le informazioni in proprio possesso e quanto rendicontato dalla Banca. In particolare, il cliente ha rilevato di non aver stipulato in data 26 luglio 2017 la proposta di contratto di assicurazione n. [omissis], relativa alla polizza "Mediolanum Capitale Casa" n. [omissis] nonché di disconoscere quattordici bonifici, per un importo complessivo di 34.497,50 euro, disposti dai propri conti correnti a favore di soggetti non conosciuti (cfr. Tabella n. 4). Infine, il cliente ha negato di aver emesso sei assegni bancari, per un importo complessivo di 74.119,30 euro, tratti sul conto corrente n. [omissis], specificando di non aver mai richiesto l'emissione del carnet di assegni (cfr. Tabella n. 4);

TENUTO CONTO che la Sig.ra [omissis] ha riferito al personale dell'Intermediario, il 16 luglio 2020, di essere in possesso di rendicontazioni riportanti il logo della Banca, consegnate dal consulente e a tal fine ha prodotto un documento datato 5 giugno 2020. Sul punto, Mediolanum ha rilevato che i controvalori degli investimenti riportati sulla documentazione sono superiori a quelli reali detenuti dalla cliente;

TENUTO CONTO che il 17 luglio 2020 il personale Mediolanum ha ascoltato il Sig. [omissis] il quale ha riferito di aver ricevuto il bonifico bancario disposto dal conto corrente del Sig. [omissis] in data 30 maggio 2018, per la somma di 30.000 euro (Tab. n. 3, op. n. 5) quale rimborso della minusvalenza registrata da un precedente investimento effettuato, per il tramite del consulente nel 2016, presso un altro Istituto (Credito Valtellinese S.p.A.). Inoltre, il cliente ha specificato di aver richiesto delucidazioni al Sig. Battaglini circa l'identità dell'ordinante e di aver ricevuto da questi l'indicazione che il bonifico provenisse dalla propria assicurazione professionale;

TENUTO CONTO che in data 30 luglio 2020 la Sig.ra [omissis] ha dichiarato al personale della Banca di essere in possesso di tre documenti, ricevuti dal consulente (riferibili agli anni 2019 e 2020) riportanti riferimenti circa il riconoscimento di presunti interessi sul proprio conto corrente n. [omissis]. La cliente ha specificato che il consulente le ha assicurato "un rendimento certo pari allo 0,8% annuo lordo". Inoltre, la Sig.ra [omissis] ha evidenziato di aver ricevuto dal consulente l'informazione che gli accrediti ricevuti dai rapporti dei Sig.ri [omissis] (Cfr. Tabella n. 1, op. nn. 6 e 27 – Tabella n. 4, op. n.13) per un importo complessivo di circa 15.000 euro, soggetti che



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

la cliente ha dichiarato di non conoscere, fossero riferibili al riconoscimento di presunti interessi generati dai depositi in giacenza sul conto corrente;

TENUTO CONTO che il Sig. [omissis] il 31 luglio 2020 ha riferito al personale dell'Intermediario di aver ricevuto l'importo di 2.702,70 euro, accreditato sul conto corrente n. [omissis] in data 22 marzo 2018, tramite assegno n. [omissis], emesso dal Sig. [omissis], secondo quanto gli è stato rappresentato dal consulente, a titolo di rimborso delle perdite riscontrate sull'obbligazione denominata "BEI 10/ 9/ 20 7.5% ZAR", sottoscritta tramite il Sig. Battaglini durante la precedente esperienza lavorativa presso il Credito Valtellinese S.p.A. ed attualmente trasferita nel proprio portafoglio titoli presso Mediolanum;

TENUTO CONTO che il consulente è stato ascoltato dal personale dell'Intermediario in data 13 luglio 2020 ed in tal sede ha dichiarato di essersi appropriato di somme di pertinenza dei clienti per un ammontare complessivo pari a circa 550.000 euro. Sul punto, il consulente ha altresì dichiarato di aver trasferito le somme dei clienti in favore di rapporti di conto corrente di cui sono titolari la [omissis] Sig.ra [omissis] e la [omissis] Sig.ra [omissis] nonché di aver utilizzato parte delle somme per l'esecuzione di pagamenti personali verso soggetti terzi. Inoltre, il consulente ha specificato di aver agito come descritto per compensare le minusvalenze registrate dagli investimenti proposti ai clienti nonché per ottemperare alle garanzie di rendimento fornite ai clienti;

TENUTO CONTO che nella stessa sede il consulente ha dichiarato, di aver consegnato ad alcuni clienti delle rendicontazioni del patrimonio alterate al fine di celare il reale controvalore dei rispettivi portafogli e di aver modificato, a tale scopo, la documentazione ufficiale prodotta dalla Banca;

TENUTO CONTO che alla luce delle ulteriori verifiche disposte dall'Intermediario i clienti del consulente interessati da false rendicontazioni, tramite la consegna di rendicontazioni alterate, risultano essere quattro, per una rappresentazione non veritiera del controvalore dei rispettivi rapporti, rispetto alla valorizzazione effettiva del patrimonio detenuto, complessivamente pari ad un valore differenziale di circa 1.030.334 euro, come di seguito indicato (Tabella n. 5):

N.	Cliente	Data ultima rendicontazione del CFF	Valore patrimonio rendicontato dal CFF in €	Valore reale patrimonio in €	Valore differenziale in €
1	[omissis]	17/05/2020	2.137.931	1.704.421	433.505
2		05/06/2020	320.588	198.588	122.000
3		30/06/2020	109.200	904	108.296
4		30/06/2020	412.463	45.931	366.533
<b>Totale</b>			2.980.182	1.949.844	1.030.334





RITENUTO che i comportamenti posti in essere dal consulente, come sopra rappresentati, appaiono suscettibili di integrare le fattispecie di acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti, di trasmissione ai clienti d'informazioni e documenti non rispondenti al vero, del perfezionamento di operazioni non autorizzate nonché della ricezione dai clienti dei codici di accesso e dispositivi dei rapporti di pertinenza;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Alessandro Battaglini, integrano un'ipotesi di grave violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, per aver:

- acquisito anche temporaneamente mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti;
- comunicato informazioni e trasmesso documenti non rispondenti al vero;
- perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti;
- ricevuto dai clienti i codici di accesso e dispositivi dei rapporti di pertinenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato, alla reiterazione della violazione e al numero d'investitori coinvolti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, la condotta di acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza di clienti o potenziali clienti, di comunicazione d'informazioni e documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate sono distintamente sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte è rinvenibile:

- nelle modalità con cui le stesse sono state realizzate dal consulente, attraverso distinte azioni lesive riferibili ad un disegno unitario attuato mediante il depauperamento dei rapporti di pertinenza dei clienti a favore di rapporti di conto corrente di cui risultano titolari due soggetti riconducibili al consulente [omissis], per un importo pari a circa 232.465 euro, immettendo il consulente nell'effettiva disponibilità degli importi. Inoltre, emerge agli atti il trasferimento di somme di pertinenza dei clienti anche a vantaggio di soggetti e società terze, per il pagamento di spese personali del consulente, come riferito dal medesimo, in altri casi, invece, le distrazioni sono state effettuate in favore di altri





Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- clienti, per la copertura di minusvalenze o in ottemperanza a promesse di rendimento di prodotti finanziari;
- nell'ingente danno cagionato alla clientela che lo stesso consulente ha quantificato essere pari a circa 550.000 euro;
  - nella trasmissione ai soggetti coinvolti d'informazioni e documenti non veritieri, questi ultimi, in alcuni casi, predisposti dal consulente anche attraverso l'alterazione delle rendicontazioni ufficiali dell'Intermediario;
  - nella rilevante discrasia, pari a circa 1.030.334 euro, tra gli importi indicati nei rendiconti artefatti trasmessi dal consulente ai clienti (2.980.182 euro) e l'effettivo valore del patrimonio detenuto da questi ultimi presso l'Intermediario (1.949.844 euro);
  - nel numero di soggetti coinvolti nelle condotte ascrivibili al consulente, pari ad almeno sette clienti;
  - nella prolungata reiterazione nel tempo delle condotte irregolari poste in essere da parte del consulente con riferimento al periodo 2016-2020;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Alessandro Battaglini e la conseguente possibilità di continuare ad esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, la stessa ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Alessandro Battaglini di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

#### DELIBERA

che il Sig. Alessandro Battaglini, nato ad Iseo (BS) il 18 maggio 1977, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF.

L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 29 settembre 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti